



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.

Si attesta che la presente copia del decreto interministeriale in data 18 dicembre 2019, concernente l'approvazione delle delibere n. 14 e n. 15 concernenti, rispettivamente, modifiche allo Statuto ed al Regolamento elettorale, adottate dal Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) nella seduta del 14 ottobre 2019, nel testo di cui al rogito in pari data del notaio Daniela Cupini in Roma (Rep. n. 10790, Racc. n. 7905), è conforme all'originale.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gabriella GALAZZO)



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con il quale è stata data attuazione alla delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

VISTO l'atto del 22 ottobre 1997 con cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha approvato, in attuazione del disposto di cui all'art. 4 del richiamato decreto legislativo n. 103 del 1996, la delibera di costituzione e il piano finanziario e attuariale del Comitato Fondatore dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

VISTO il decreto interministeriale 3 agosto 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, lo Statuto ed il Regolamento dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);

VISTO l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione e vigilanza, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, anche agli enti di cui agli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 103 del 1996 e alle relative forme di previdenza obbligatorie;

VISTI lo Statuto e il Regolamento elettorale dell'EPAP, vigenti;

VISTE le deliberazioni n. 3 e n. 5 adottate dal Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) dell'EPAP in data 9.4.2019, trasmesse con nota prot. n. 20531 dell'8.5.2019, concernenti, rispettivamente, modifiche allo Statuto e al Regolamento elettorale, nel testo di cui agli allegati "A" e "C" al rogito del notaio Daniela Cupini, in data 9 aprile 2019, (Rep. n. 10366, Racc. n. 7574), prodotto in copia conforme all'originale;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 36/11537 del 13.9.2019 con cui, d'intesa con il covigilante Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati formulati rilievi alle predette deliberazioni CIG n. 3 e n. 5 del 9.4.2019;

VISTE le deliberazioni n. 14 e n. 15 adottate dal CIG in data 14.10.2019, trasmesse con nota prot. n. 45519 del 24.10.2019, con cui l'EPAP, a seguito delle osservazioni dei Ministeri vigilanti, ha adeguato il testo dello Statuto e del Regolamento elettorale, di cui al rogito del notaio Daniela Cupini in data 14 ottobre 2019 (Rep. 10790, Racc. n. 7905), prodotto in copia conforme all'originale;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota prot. n. 241985 dell'11.11.2019, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine alle delibere CIG n. 14 e n. 15 in data 14.10.2019;

CONSIDERATO che le modifiche da ultimo proposte non danno luogo a rilievi di legittimità;

RITENUTO che il testo dello Statuto e del Regolamento elettorale dell'EPAP di cui al rogito del notaio Daniela Cupini (Rep. n. 10790, Racc. n. 7905), in data 14 ottobre 2019, possa essere approvato;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono approvate le modifiche allo Statuto e al Regolamento elettorale dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), nel testo di cui al rogito del notaio Daniela Cupini (Rep. n. 10790, Racc. n. 7905), in data 14 ottobre 2019, citato in premessa, unito al presente decreto, di cui è parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 DIC 2019

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Nunzia Catalfo

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Roberto Gualtieri



Repertorio n. 10790

Raccolta n. 7905

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore sedici e quarantacinque minuti.

14 ottobre 2019, ore 16,45

In Roma, Via Vicenza n. 7.

Innanzitutto a me Dottoressa Daniela Cupini, Notaio residente in Roma, con studio in Via Giovanni Battista Morgagni n. 19, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente il signor:

- GRASSO Egidio, nato ad Ariano Irpino (AV) il 16 ottobre 1958, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Coordinatore del Consiglio di Indirizzo Generale del - l'"E.P.A.P. ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE", con sede in Roma, Via Vicenza n. 7, codice fiscale 97149120582, iscritta nell'Albo delle associazioni e fondazioni che gestiscono attività di previdenza e di assistenza, istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e del regolamento n. 337, del 2 maggio 1996 al n. di ordine 19, il giorno 3 agosto 1999, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il Verbale dell'Assemblea del predetto Ente, riunita in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) proposta di modifica dello Statuto dell'Ente. Stato dell'arte a seguito delle osservazioni dei Ministeri Vigilanti. Discussione e eventuale determinazione;
- 2) proposta di modifica del Regolamento elettorale Stato dell'arte a seguito delle osservazioni dei Ministeri Vigilanti. Discussione e eventuale determinazione;
- 3) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto che assumo la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto e per unanime designazione dei presenti, il signor GRASSO Egidio, come sopra meglio generalizzato, il quale constata e fa constatare:

- che sono presenti, in proprio, i signori:

- GRASSO Egidio, nato ad Ariano Irpino (AV) il 16 ottobre 1958, quale Coordinatore;
- MARINO Angelo, nato a Colle Sannita (BN) il giorno 1 marzo 1959, quale Segretario;
- ALIPERTA Alfonso Ivan, nato a Reggio di Calabria il 14 settembre 1969, quale consigliere;



NOTAIO

Dott. DANIELA CUPINI

Via Giovanni Battista Morgagni n. 19

00161 - Roma

Tel. 06/44254858 Fax 06/44202696

Registrato a Roma 2

il 22 ottobre 2019

al n. 28918 SAT

Atti /

Euro /



- ALTOBELLI Daria, nata a Velletri (RM) il 24 aprile 1973, quale consigliere;
- BAGALINI Alfio, nato a Fermo il giorno 11 giugno 1965, quale consigliere;
- BERARDO Daniele Giovanni Battista, nato a Martiniana Po (CN) il 28 novembre 1955, quale consigliere;
- BONEDDU Davide, nato a Nuoro il 20 settembre 1970, quale consigliere;
- BORGHI Walter, nato a Charleroi (Belgio) il 14 ottobre 1959, quale consigliere;
- CALABRESE Elio, nato a Carmiano (LE) il 29 marzo 1951, quale consigliere;
- CARIOLATO Cesare, nato a Milano il 27 ottobre 1955, quale consigliere;
- CASSANITI Carlo, nato a Piedimonte Etneo (CT), il giorno 8 marzo 1975, quale consigliere;
- CICCARELLI Emilio, nato a Giugliano in Campania (NA) il 5 settembre 1955, quale consigliere;
- CREMASCO Vittorio Silvano, nato a Torino il 18 ottobre 1951, quale consigliere;
- DI BELLA Francesco, nato a Catania il 18 ottobre 1964, quale consigliere;
- DORONZO Giuseppe, nato a Napoli il 2 maggio 1959, quale consigliere;
- FABBRI Marina, nata a Roma il 31 luglio 1958, quale consigliere;
- FAGIOLI Maria Teresa, nata a Pergola (PU) il giorno 8 dicembre 1956, quale consigliere;
- FIORE Salvatore, nato a Partinico (PA), il giorno 8 giugno 1966, quale consigliere;
- IACOVONE Sandra, nata a Matera il 22 dicembre 1969, quale consigliere;
- LO NIGRO Piero Salvatore, nato a Gela (CL) il 4 dicembre 1965, quale consigliere;
- MARTINELLI Fabrizio, nato a Latina (RM) il 21 aprile 1969, quale consigliere;
- MASOTTO Giovanni, nato a Mantova il 12 marzo 1964, quale consigliere;
- ORLANDI Pierpaolo, nato a Venezia il 13 luglio 1947, quale consigliere;
- SECCI Zaccaria Carlo, nato a Pistoia il 28 maggio 1961, quale consigliere;
- STEFANELLI Giuseppe, nato a Fano (PU), il 3 settembre 1945, quale consigliere;
- TAMBONE Gilberto, nato a Bernalda (MT) il giorno 1 marzo 1960, quale consigliere;
- TULLO Nicola, nato a Foggia il 29 agosto 1957, quale consigliere;
- ULIANA Giorgio, nato a Torino il giorno 22 novembre 1966, quale consigliere;

- che tutti gli intervenuti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro discussione.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atto, quindi, a discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Passando, quindi, alla trattazione congiunta degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone quanto segue:

- in data 28 marzo 2019, giusta delibere n. 3 e n. 5 del Consiglio di Indirizzo Generale aventi ad oggetto "Adempimento ex art. 7, comma 6 lett. e). Proposta di modifica dello Statuto dell'Ente" e "Adempimento ex art. 7, comma 6 lett. e). Approvazione delle proposte di modifiche al regolamento elettorale dell'Ente", il Consiglio di amministrazione ha deliberato una proposta di revisione totale dello Statuto al fine di renderlo più rispondente alle mutate esigenze dell'Ente sulla base di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lett. c) e di approvare la modifica del Regolamento Elettorale dell'Ente stesso;

- in data 9 aprile 2019, con atto a rogito del Notaio Daniela Cupini di Roma, repertorio n. 10366/7574, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 16 aprile 2019, al n. 11033 serie 1T, veniva depositato il nuovo testo dello Statuto dell'Ente ed il nuovo testo del Regolamento Elettorale;

- in data 13 settembre 2019 con nota protocollo n. 11537, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, formulava osservazioni in merito allo Statuto dell'Ente e al Regolamento Elettorale;

- con delibere adottate in data 7 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione, tra gli altri, ha adeguato il testo dello Statuto alle osservazioni del Ministero vigilante e conseguentemente il Regolamento elettorale su indicazione del Ministero;

- visto l'art. 7, comma 6, lettera e, dello Statuto dell'E-PAP che attribuisce al Consiglio di Indirizzo Generale il **compito** di deliberare le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alle modifiche dello Statuto ed in merito alle modifiche del Regolamento Elettorale.

Prosegue, quindi, illustrando all'Assemblea le modifiche da apportare all'intero statuto del quale nuovo testo da lettura, articolo per articolo, all'assemblea.

A questo punto l'Assemblea, conformemente a quanto proposto dal Presidente, con il voto favorevole di n. 22 (ventidue)



su n. 28 (ventotto) dei membri presenti e con il voto contrario di Tullo Nicola, Tambone Gilberto, Cariolato Cesare, Altobelli Daria, Marino Angelo e Orlandi Pierpaolo,

DELIBERA

1. - di adottare il nuovo testo dello Statuto dell'Ente che, nella sua versione aggiornata, si riporta integralmente di seguito:

"Statuto dell'EPAP

Titolo I - Natura e denominazione dell'Ente

Art. 1 - Natura e Denominazione dell'Ente

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Scopi

Art. 4 - Iscrizioni e registrazioni all'Ente

TITOLO II - Organizzazione dell'Ente

Art. 5 - Gli Organi

Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale

Art. 7 - Funzionamento e Compiti del Consiglio di Indirizzo Generale

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 9 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Amministrazione

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Art. 11 - Il Presidente

Art. 12 - Comitati dei Delegati

Art. 13 - Collegio dei Sindaci

Art. 14 - Requisiti di Onorabilità e di Professionalità

Art. 15 - Rapporti con i Consigli Nazionali e gli Ordini

Territoriali dei dottori Agronomi e dottori Forestali, dei Geologi, degli Attuari e gli organi della Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici

TITOLO III - La Gestione Finanziaria

Art. 16 - Entrate ed Esercizio Finanziario

Art. 17 - Il Patrimonio

Art. 18 - L'assetto Amministrativo-Contabile

Art. 19 - Conto Pensioni

Art. 20 - Bilancio ed Altri Documenti di Gestione

TITOLO IV - Informazione Agli Iscritti

Art. 21 - Diritto di Informazione

TITOLO V - Disposizioni Transitorie

Art. 22 - Norme transitorie

TITOLO I - NATURA E DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Art. 1 - Natura e Denominazione dell'Ente

1. L'Ente di previdenza per gli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico e di fisico, di geologo è fondazione di diritto privato disciplinata dalle norme del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, e da quelle del Codice Civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili. L'Ente assume la seguente denominazione: "ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE". La sigla EPAP identifica a

tutti gli effetti l'Ente.

2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4, comma 1 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, secondo quanto previsto dal d. min. 2 maggio 1996, n. 337.

Art. 2 - Sede

1. L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.

2. L'Ente può istituire Delegazioni con uffici di rappresentanza.

Art. 3 - Scopi

1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di legge.

2. L'Ente concorre inoltre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche ed integrazioni.

2bis. L'Ente deve provvedere alle forme di assistenza obbligatoria a favore degli iscritti attuando principi di mutua assistenza e solidarietà.

3. L'Ente può promuovere forme di assistenza facoltativa e di welfare nei limiti delle disponibilità di bilancio, trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando anche fondi speciali costituiti con apposita contribuzione, ivi compreso il fondo di solidarietà.

3bis. L'Ente nell'attuare gli interventi assistenziali e di welfare può realizzare iniziative volte a promuovere l'attività professionale e la formazione degli iscritti; promuovere iniziative che sostengono il reddito dei professionisti e favoriscono i giovani professionisti nell'ingresso al mercato del lavoro e delle professioni, all'uopo utilizzando il "Fondo contributo di solidarietà" di cui al successivo art. 18, comma 4 integrato dalle risorse derivanti dagli ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione di cui all'art. 10 bis della legge 9 agosto 2013 n. 99.

3ter. Per il perseguimento di tali scopi l'Ente può anche partecipare a consorzi o società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi secondo la legislazione vigente.

4. L'Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità col d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

5. L'Ente, per il conseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti, ricerca e promuove ogni forma di collaborazione e di attività con i Consigli Nazionali dei dottori



agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei geologi e con gli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici oltre che con gli Ordini Territoriali delle categorie interessate.

Art. 4 - Iscrizioni e registrazioni all'Ente

1. Ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei fisici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola, o associata, o societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti pubblici e privati, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

2. Sono altresì registrate all'Ente le società costituite per l'esercizio dell'attività professionale come regolamentate dall'art. 10 della Legge 183/2011 nonché le società di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs 50/2016. Sono comunque registrate le società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali all'interno delle quali vi siano i soggetti di cui al comma 1.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 5 - Gli Organi

1. Sono Organi dell'Ente:

- a. il Consiglio di Indirizzo Generale;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Comitato dei Delegati;
- e. il Collegio dei Sindaci.

2. Il mandato degli Organi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dura cinque esercizi finanziari. I rispettivi componenti sono eleggibili nello stesso Organo per non più di tre mandati, inclusi quelli già svolti, e per non più di quattro mandati complessivi fra tutti gli Organi, compresi quelli già svolti.

3. I soggetti che hanno espletato la funzione di componente nel Collegio dei Sindaci possono essere eletti nell'organo di amministrazione non prima che sia decorso un triennio dalla cessazione della carica nell'organo di controllo. I soggetti che hanno espletato la funzione di componente del Consiglio di Amministrazione possono ricoprire la carica di componente nel Collegio dei Sindaci non prima che sia decorso un triennio dalla cessazione della carica nell'organo di amministrazione.

4. Le cariche di componente del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Delegati, sono incompatibili con quella di componente

del Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, di componente degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e di Sindaco revisore dell'Ente. Le medesime cariche sono altresì incompatibili per coloro che svolgano funzioni di amministratore presso altre Casse o Enti di previdenza.

Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio Elettorale, suddivisi per ciascuna delle categorie professionali confluenti nell'Ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille; esso dura in carica cinque esercizi finanziari. I componenti restano in carica sino al termine previsto per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio della loro carica, comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Indirizzo Generale, e sono rieleggibili nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 5.

2. Ai fini della identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale entro il 31 Dicembre del quinto esercizio finanziario, indicando le date in cui si svolgerà il primo e l'eventuale secondo turno di votazione, in conformità al regolamento elettorale che dovrà rispettare i criteri che seguono.

a. Il corpo elettorale sia suddiviso in quattro Collegi Elettorali, ciascuno corrispondente alla categoria professionale confluyente nell'Ente:

" Collegio Elettorale dei dottori agronomi e dottori forestali;

" Collegio Elettorale degli attuari;

" Collegio Elettorale dei chimici e dei fisici;

" Collegio Elettorale dei geologi.

A ciascun Collegio Elettorale così identificato sia assegnato un numero di eleggibili corrispondente al rapporto di uno ogni mille o frazione di mille iscritti all'Ente.

b. Sia rispettato il principio della libertà di candidatura; la candidatura è consentita per uno solo degli organi elettivi;

c. Siano individuate le modalità di espressione e di raccolta del voto; non è ammesso il voto per delega;

d. Nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all'Ente, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 purché al momento della candidatura, abbiano almeno cinque anni di iscrizione all'Ente e dispongano del certificato di regolarità contributiva emesso dall'Ente da non più di 30 (trenta) giorni.



Limitatamente alle elezioni indette nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del DM 23 marzo 2018, la condizione di eleggibilità relativa all'anzianità di iscrizione non si applica ai fisici;

e. Il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente nell'ambito del Collegio Elettorale di appartenenza mediante l'espressione di un numero di preferenze individuali non superiore agli eleggibili nell'ambito del Collegio Elettorale di appartenenza;

f. Sia considerata valida l'elezione quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto al voto per ciascun Collegio Elettorale;

g. Per i Collegi nei quali non sia soddisfatta la condizione di cui alla precedente lettera f) sia prevista una seconda tornata elettorale che risulta valida qualunque sia il numero dei votanti.

3. Per ciascun Collegio Elettorale sono proclamati eletti dal Presidente dell'Ente, nei limiti di cui al precedente art. 6, comma 2 lettera a), coloro che hanno conseguito il numero più elevato di preferenze calcolate ai sensi del regolamento elettorale ed hanno accettato l'incarico.

4. I componenti così eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengono insediati dal Presidente dell'Ente, sempre che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità e dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 14. Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere comprovato, secondo le indicazioni del regolamento elettorale, fin dal momento della presentazione della candidatura.

Nella prima seduta i componenti provvedono ad eleggere nel loro ambito un Coordinatore ed un Segretario e provvedono a deliberare sui componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base della designazione effettuata dai Consigli Nazionali di ciascuna delle categorie interessate e dagli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, seguendo la graduatoria dei risultati delle elezioni.

5. I Componenti del Consiglio di Indirizzo Generale decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.

In caso di dimissioni, decadenza, decesso di uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, comma 3, il Consiglio, comunque, conserva piena funzionalità.

6. Il Regolamento elettorale di cui al comma 2 dispone anche per le elezioni relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dei Comitati dei Delegati.

Art. 7 - Funzionamento e Compiti del Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno un terzo dei componenti dell'organo.
2. La convocazione, mediante PEC da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, deve contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. Su espresso consenso scritto del Consigliere, la convocazione può avvenire per posta elettronica.
3. La seduta di Consiglio di Indirizzo Generale è valida con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Il Consiglio delibera con la maggioranza costituita dalla metà più uno dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Nel caso di variazione dello Statuto, del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e del Regolamento Elettorale il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.
4. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino persone.
5. I verbali del Consiglio di Indirizzo Generale sono firmati dal Coordinatore e dal Segretario.
6. Spetta al Consiglio di Indirizzo Generale:
 - a. adottare il regolamento che disciplina il proprio funzionamento entro sei mesi dalla data di insediamento;
 - b. nominare il componente effettivo e il componente supplente del Collegio dei Sindaci nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 13;
 - c. definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali delle forme di previdenza e di assistenza dell'Ente;
 - d. definire i criteri generali di investimento e di disinvestimento per le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e. deliberare le modifiche dello Statuto e del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e del Regolamento elettorale su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - f. deliberare altresì l'adozione e la modificazione di disposizioni regolamentari e di carattere generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.
 - g. deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno o altro termine previsto dalla legge, il rendiconto dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;



h. deliberare, non oltre il 30 novembre di ciascun anno o altro termine previsto dalla legge, il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio dell'anno successivo e le eventuali successive note di variazione proposte dal Consiglio di Amministrazione, così come definite dall'art. 20 comma 2;

i. individuare i criteri di scelta dei soggetti, iscritti al registro di cui all'art. 6 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, cui affidare, previa procedura selettiva, la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali;

j. deliberare l'approvazione del bilancio tecnico-attuariale dell'Ente, con periodicità almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario, in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente; deliberare in ordine alle proposte di cui all'art. 9, comma 2, lettera n);

k. istituire commissioni interne di studio per svolgere l'istruttoria su materie determinate e per un periodo di tempo prestabilito, come individuato nella deliberazione di nomina, con il compito di relazionare al Consiglio di Indirizzo Generale sugli argomenti dallo stesso assegnati;

l. deliberare la richiesta di inserimento all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di argomenti concernenti proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP, del Regolamento elettorale e disposizioni regolamentari di carattere generale;

m. formulare indirizzi al CdA sulle materie di propria competenza

7. Le deliberazioni di cui alla lettera e) e f), del comma 6 sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Le deliberazioni di cui alle lettere c), d), g), h), j), dello stesso comma 6, sono trasmesse ai Ministeri competenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da un membro per ogni categoria, incrementato, per le categorie i cui iscritti all'Ente superino il numero di 10.000 (diecimila), di un ulteriore componente ogni 5.000 (cinquemila) iscritti, e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, è nominato dal Presidente dell'Ente su deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale sulla base della designazione effettuata dal Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, seguendo la graduatoria dei risultati

delle elezioni definita secondo le modalità previste nel regolamento elettorale.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi finanziari. Gli amministratori restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo generale previsto all'art. 6, comma 1, comunque fino all'insediamento dei nuovi eletti, e sono rieleggibili nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 5.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere il requisito della onorabilità e della professionalità di cui all'art. 14, e devono comunque appartenere all'area degli iscritti di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

4. Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere comprovato, secondo le indicazioni del regolamento elettorale, fin dal momento della presentazione della candidatura.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10, commi 3 e 4, in caso di dimissioni, decadenza, decesso di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio conserva comunque piena funzionalità.

Art. 9 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente da esercitare in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Indirizzo Generale.

2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente:

a. eleggere al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente. Nella votazione per la scelta del Presidente e del Vice Presidente, in caso di parità di voti tra rappresentanti di diverse categorie, è eletto il candidato rappresentante della categoria che annovera il maggior numero di iscritti all'Ente, purché abbia ottenuto il 50% (cinquanta per cento) dei voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. In caso di parità di voti tra rappresentanti della medesima categoria, risulta eletto il candidato più anziano di età, purché abbia ottenuto il 50% (cinquanta per cento) dei voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, a partire dalla terza votazione si prescinde dalla predetta percentuale;

Disporre altresì del proprio funzionamento entro sei mesi dalla data di insediamento;

b. deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico;

c. proporre modifiche di Statuto, Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e Regolamento



elettorale e deliberare sulle proposte di modifica formulate dagli altri Organi elettivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale. Nel caso di variazione dello Statuto, del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e del Regolamento Elettorale il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

d. proporre l'adozione e/o la modifica di altre disposizioni regolamentari dell'Ente e deliberare sulle proposte formulate dagli altri Organi elettivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale;

e. predisporre:

- il bilancio di previsione dell'Ente, entro il 31 ottobre o altro termine previsto dalla legge;

- le eventuali note di variazione al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 20, comma 2;

- il rendiconto dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, entro il 31 marzo di ogni anno o altro termine previsto dalla legge;

f. promuovere riunioni fra rappresentanti degli organi elettivi dell'Ente, al fine di agevolare la condivisione delle decisioni strategiche;

g. deliberare l'organigramma dell'Ente su proposta del Direttore;

h. definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;

i. determinare, annualmente, gli emolumenti, le indennità e i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Coordinatore, il Segretario ed i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale ed i Comitati dei Delegati, nonché gli emolumenti ed i gettoni di presenza per i componenti del Collegio dei Sindaci, previo parere vincolante del Consiglio di Indirizzo Generale;

j. deliberare i criteri generali per l'assetto amministrativo-contabile dell'Ente, di cui all'art. 18;

k. applicare i criteri di investimento e disinvestimento definiti dal Consiglio di Indirizzo Generale, stabilendo i piani annuali e/o pluriennali;

l. deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alle lettere j) e k), la stipulazione di convenzioni con enti esterni per la gestione finanziaria, assicurativa, contabile e amministrativa dell'Ente, sulla base dei principi della conservazione della titolarità dei valori di investimento, della separatezza tra gestore e depositario, nonché della piena affidabilità degli interlocutori finanziari;

m. deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore dell'Ente;

n. proporre, acquisite le risultanze del bi-

lancio tecnico-attuariale e tenendo conto delle proposte formulate da ciascuno dei Comitati dei Delegati previsti dall'art. 12, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente;

o. deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, l'adozione di forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente.

Assumere o dismettere partecipazioni societarie, costituire o cessare società anche di servizi, concorrere alla formazione o allo scioglimento di consorzi con Enti similari, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo Generale;

p. deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o di un terzo dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio dei sindaci, nell'ambito delle competenze loro attribuite dal presente statuto;

q. esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto comunque inerente il conseguimento degli obiettivi dell'Ente;

r. deliberare, ai sensi dell'art. 12 comma 6-ter del regolamento delle attività statutarie dell'Ente, sulla eventuale distribuzione dell'importo aggiuntivo di cui all'art. 12 comma 6-bis del regolamento;

s. disporre l'affidamento dell'incarico alla società di revisione sulla base della selezione espletata in conformità ai criteri fissati ai sensi dall'art. 7, comma 6, lett. i);

t. provvedere alla nomina del notaio che sovrintenderà le operazioni di spoglio di cui al regolamento elettorale;

3. Le deliberazioni di cui al precedente articolo 9 comma 2 lettera j) sono trasmesse ai ministeri competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che siano indicati da almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio dei Sindaci nell'ambito delle competenze loro attribuite dal presente statuto.



2. La convocazione, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a quarantotto ore. Su espresso consenso scritto del Consigliere, la convocazione può avvenire per posta elettronica.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di un numero di Consiglieri pari ad almeno i due terzi dei componenti.

4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino persone. In caso di parità, si provvederà a nuova votazione.

5. Il Direttore dell'Ente svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

6. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento, dura in carica cinque esercizi finanziari ed è rieleggibile per un solo altro mandato, anche se non consecutivo compresi i mandati già svolti.

Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, provvedendo altresì a convocare il nuovo Consiglio di Amministrazione, promuovendone l'insediamento.

2. Spetta al Presidente:

- a. la legale rappresentanza dell'Ente;
- b. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendo gli argomenti all'ordine del giorno;
- c. vigilare sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari per il corretto funzionamento dell'Ente;
- d. firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obblighi per l'Ente;
- e. adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- f. assolvere tutte le funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di contemporanea assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 12 - Comitati dei Delegati

1. Per ciascuna delle categorie professionali, quali individuate dall'art. 1 del presente Statuto, viene costituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, un Comitato di Delegati, composto di tre membri eletti dagli iscritti appartenenti a ciascuno dei Collegi elettorali di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).

2. I componenti di ciascun Comitato sono eletti, con separata elezione, nella stessa tornata elettorale indetta per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, con le modalità previste dal Regolamento elettorale; essi devono possedere il requisito della onorabilità e della professionalità di cui all'art. 14 e devono comunque appartenere all'area degli iscritti di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere comprovato, secondo le indicazioni del regolamento elettorale fin dal momento della presentazione della candidatura.

I delegati rimangono in carica cinque esercizi finanziari e sono rieleggibili nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 5.

3. All'esito della procedura prevista dal regolamento elettorale, i componenti eletti nel comitato dei delegati sono insediati dal Presidente dell'EPAP.

4. I componenti di ciascuno dei Comitati, decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.

5. Ciascun Comitato nomina un coordinatore; si riunisce su convocazione e sotto la presidenza del proprio coordinatore che ne fissa l'Ordine del giorno, salvo richiesta di integrazione dello stesso da parte di uno dei componenti dell'Organo.

I Comitati, anche in forma congiunta, si riuniscono almeno ogni sei mesi.

6. I Comitati in forma congiunta definiscono le proprie regole di funzionamento, nel rispetto delle norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP.

7. I Comitati dei Delegati hanno funzioni di impulso nei confronti degli organi di amministrazione e di indirizzo per gli effetti della conservazione dell'equilibrio gestionale di ogni singola categoria, come indicato nell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 103/96.

8. A tali fini esclusivi i Comitati: relazionano sulle risultanze delle proprie analisi al Consiglio di Indirizzo Generale e al Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio tecnico attuariale, del rendiconto annuale dell'ente riferito all'esercizio dell'anno precedente e del bilancio di previsione dell'ente predispo-



sto dal Consiglio di Amministrazione.

9. I Comitati, per l'espletamento delle proprie funzioni, possono avvalersi della collaborazione degli uffici dell'Ente e dell'attuario incaricato dall'Ente stesso.

10. I Comitati dei Delegati propongono al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure idonee alla conservazione dell'equilibrio gestionale delle singole categorie.

Art. 13 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali:

a. un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che presiede il Collegio;

b. un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia;

c. un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all'Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dei Delegati.

2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di altri due mandati consecutivi.

3. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Collegio rassegna a detto Consiglio nonché al Consiglio di Amministrazione dell'Ente una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull'andamento della gestione.

4. I controlli sulla gestione dell'Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i rendiconti annuali, sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni, nonché i bilanci tecnico-attuariali.

5. I Sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e a quelle del Consiglio di Amministrazione; l'assenza dei Sindaci non pregiudica, comunque, la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni. I Sindaci assistono il Presidente dell'Ente nelle operazioni di scrutinio secondo le modalità previste dal regolamento elettorale.

6. I Sindaci svolgono le rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 14 - Requisiti di Onorabilità e di Professionalità

1. La presentazione della candidatura e la nomina a componente degli Organi dell'Ente è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità e all'assenza di conflitto di interessi con l'Ente.

2. Sono considerati requisiti di onorabilità:

a. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b. non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c. non essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumento di pagamento; ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel RD del 16/3/1942 n. 267; ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo;

d. non aver subito negli ultimi cinque anni la sospensione dall'iscrizione all'albo professionale quale conseguenza di un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo;

e. non essere inadempiente verso l'Ente per un debito liquido ed esigibile legalmente messo in mora ovvero per il quale vi sia stata notificazione dell'avviso nei modi di legge senza esito;

f. non avere in corso contenziosi con l'Ente;

g. disporre del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Ente in data non antecedente a trenta giorni dalla presentazione della candidatura.

3. Costituiscono causa di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell'Ente, oltre all'intervenuta perdita di requisiti di cui ai precedenti commi e dell'art. 4 del presente Statuto, l'essere diventato dipendente di istituzioni pubbliche o private.

4. Entro il 31 gennaio, ogni componente degli organi è tenuto a dichiarare, ai sensi del DPR del 24 dicembre 2000 n. 445, la **insussistenza** dei motivi causa di **decadenza** e il **mantenimento** dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità. L'insorgenza dei motivi di decadenza devono essere resi noti all'Ente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

5. Il requisito della professionalità richiesto per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e dei Comitati dei Delegati, si intende soddisfatto:

a. nel caso di iscritti che abbiano esercitato per non meno di tre anni consecutivi le funzioni di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario, presso i Consigli Nazionali di riferimento, presso gli organi della



Federazione Nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e presso gli Ordini territoriali delle categorie interessate.

In caso di categorie non dotate di ordini territoriali, il requisito di professionalità si intende soddisfatto dallo svolgimento, anche delle sole funzioni consiliari per non meno di tre anni consecutivi;

b. in alternativa ai requisiti di cui al punto a), aver svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso istituzioni pubbliche o Enti privati aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso istituzioni pubbliche ovvero enti privati che non hanno attinenza con i predetti settori, con un volume d'affari annuo non inferiore a cinquecento mila euro.

6. Il requisito della professionalità richiesto per i componenti del Consiglio di Amministrazione si intende soddisfatto avendo svolto in precedenza alternativamente:

a. almeno un periodo non inferiore a tre anni consecutivi presso uno degli organi elettivi di EPAP.

b. almeno tre anni di attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, presso forme pensionistiche complementari o presso enti previdenziali.

Art. 15 - Rapporti con i Consigli Nazionali e gli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi, degli Attuari e gli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

1. Competono agli Ordini territoriali delle categorie interessate le funzioni previste dall'art. 8, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. Ad essi sono demandati i seguenti obblighi, funzioni ed attività:

a. comunicare entro il mese di febbraio di ogni anno le variazioni intervenute nell'Albo al 31 dicembre dell'anno precedente;

b. comunicare, tempestivamente, eventuali nominativi di iscritti incorsi in provvedimenti di sospensione e/o radiazione.

TITOLO III LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 16 - Entrate ed Esercizio Finanziario

1. Costituiscono entrate dell'Ente:

a. i contributi a carico degli iscritti;

b. i contributi a carico dell'utenza;

c. i contributi obbligatori per la maternità;

d. i contributi per eventuali forme di assistenza e previdenza integrative, i contributi di riscatto, di eventuale integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta e di prosecuzione volontaria, nonché i contributi di ricongiunzione di più posizioni previdenziali;

e. gli interessi e le rendite del patrimonio

anche derivanti dalle convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;

f. i proventi di eventuali sanzioni ed interessi;

g. eventuali lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano;

h. qualunque eventuale altra entrata.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Il patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da valori mobiliari, immobiliari e quote di partecipazioni in società. Gli elementi patrimoniali affidati in gestione ad istituzioni finanziarie ed assicurative restano nella titolarità dell'Ente.

Art. 18 - L'assetto Amministrativo-Contabile

1. L'Ente organizza l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con evidenziazione dei flussi connessi ai contributi e alle prestazioni per ciascuna delle categorie professionali di cui all'art. 1, comma 1, del presente Statuto.

2. Nell'assetto di cui sopra sono registrate le posizioni individuali degli iscritti, definite ai sensi dell'art. 12, commi 3, 4, 5, 6 e 8 del Regolamento, destinate a confluire nel conto pensioni di cui al successivo art. 19.

3. In conto separato è evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente.

4. In conto separato è evidenziato l'ammontare complessivo del gettito del contributo di solidarietà, sul quale gravano gli eventuali riequilibri gestionali tra le categorie professionali di cui all'art. 1, comma 1. Tale gettito può essere destinato dall'Ente anche alla realizzazione di servizi che abbiano finalità solidaristiche, sociali, sanitarie e assistenziali aventi come destinatari e fruitori gli iscritti dell'Ente. L'utilizzo del fondo per fini solidaristici è ammesso soltanto previa verifica della compatibilità con la destinazione primaria dello stesso.

5. In conto separato è evidenziato l'ammontare complessivo del gettito del contributo di maternità, sul quale gravano le corrispondenti indennità.

Art. 19 - Conto Pensioni

1. In conformità al sistema contributivo, alla data di decorrenza della pensione del singolo iscritto, il montante individuale è iscritto in un conto di riserva denominato conto pensioni. In sede di verifica periodica tecnico-attuariale si accerta la condizione di equilibrio del fondo, e le eventuali esigenze di mantenimento dell'equilibrio sono soddisfatte mediante trasferimento delle disponibilità dal con-

to di cui all'art. 18, comma 3. Comunque, qualora, a fine esercizio l'ammontare complessivo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di cinque volte l'entità delle prestazioni erogate nel corso dell'esercizio stesso, viene parimenti trasferita la somma necessaria a ripristinare tale livello di consistenza dal conto di cui all'art. 18, comma 3.

2. La gestione della riserva di cui al comma 1 può essere affidata in regime convenzionale ad istituto assicurativo o finanziario di primaria importanza, con forme di investimento che tengano conto delle esigenze di liquidità dell'Ente e si ispirino a criteri di oculata gestione. La convenzione deve prevedere la conservazione della riserva di che trattasi in capo all'Ente, insieme con misure idonee a conseguire la necessaria disponibilità delle risorse.

Art. 20 - Bilancio ed Altri Documenti di Gestione

1. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 marzo di ciascun anno, o altro termine previsto dalla legge, il rendiconto dell'esercizio precedente e, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, lo propone per l'approvazione entro il 30 aprile o altro termine previsto dalla legge, da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 ottobre di ciascun anno, o altro termine previsto dalla legge, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo e, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, lo propone per l'approvazione entro il 30 novembre o altro termine previsto dalla legge, da parte del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Consiglio di Amministrazione, quando si verificano scostamenti dalle indicazioni programmatiche contenute nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Indirizzo Generale, predispone, nella prima seduta utile e comunque non oltre il mese di **novembre** dell'anno successivo, le relative variazioni che propone, corredate della relazione del Collegio dei Sindaci, per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione predispone, inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, infine, predispone almeno ogni tre **anni** il bilancio tecnico-attuariale dei trattamenti dell'Ente e lo propone, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, per l'**approvazione** da parte del Consiglio di Indirizzo **Generale**.

La gestione economico-finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio dell'equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale.

5. Il rendiconto annuale dell'Ente è sottoposto dal Consiglio di Indirizzo Generale a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 6 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV - INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI

Art. 21 - Diritto di Informazione

1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti, sia in fase di contribuzione, sia in fase di erogazione delle prestazioni.

2. L'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e, in particolare, comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Dà altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria, assicurativa ed amministrativa del patrimonio dell'Ente.

3. L'Ente acquisisce e prende in considerazione le proposte e le segnalazioni dei Consigli Nazionali di riferimento e della Federazione Nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici di cui all'art. 1, comma 1, dei corrispondenti Enti territoriali, degli iscritti e dei pensionati, al fine di migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente.

4. Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi, l'Ente garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

5. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni, nonché del d. lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22 - Norme Transitorie

1. L'obbligo di iscrizione all'Ente dei Fisici decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del DM 23 marzo 2018 attuativo della legge n. 3 del 2018, rimanendo comunque sospesi tutti gli effetti attivi e passivi conseguenti all'iscrizione fino all'approvazione delle modifiche statutarie relative ai Fisici da parte delle Autorità vigilanti, con riserva di procedere - in conformità alle disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e alle eventuali indicazioni comunicate dalle Autorità vigilanti - alla regolarizzazione amministrativa delle iscrizioni ed agli adempimenti contributivi e prestazionali mediante i necessari conguagli.

2. Rimangono salvi gli effetti di cui all'art. 6, com-

ma 2, lett. d) in fase di prima applicazione.".

Il Presidente prosegue, altresì, illustrando all'Assemblea le modifiche da apportare al Regolamento Elettorale del quale nuovo testo, da lettura articolo per articolo.

Subordinatamente all'approvazione da parte delle Autorità vigilanti, fin da ora, l'Assemblea, conformemente a quanto proposto dal Presidente, con il voto favorevole di n. 22 (ventidue) su n. 28 (ventotto) dei membri presenti e con il voto contrario di Tullo Nicola, Tambone Gilberto, Cariolato Cesare, Altobelli Daria, Marino Angelo e Orlandi Pierpaolo,

DELIBERA

2. - di approvare, il testo del Regolamento elettorale dell'Ente, come modificato, formato da numero 18 (diciotto) articoli, che nella versione aggiornata si riporta integralmente di seguito:

F O N D A Z I O N E
ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE
R E G O L A M E N T O E L E T T O R A L E

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Elettorato Attivo e Passivo
- Art. 3 - Convocazioni e Comunicazioni Elettorale
- Art. 3bis - Seggio Elettorale
- Art. 4 - Predisposizione del Materiale Elettorale
- Art. 5 - Collegi Elettorali
- Art. 6 - Candidature individuali
- Art. 6bis - Candidature per liste
- Art. 6ter - Accettazione delle candidature, manifesto elettorale
- Art. 7 - Modalità per la espressione del Voto
- Art. 8 - Schede elettorali CIG e CdD
- Art. 9 - Schede elettorali CdA
- Art. 10 - Modalità del Voto per Via Telematica
- Art. 11 - Validità del Voto e delle Elezioni
- Art. 12 - Scrutinio
- Art. 13 - Conteggio delle preferenze per il CdA
- Art. 14 - Conteggio delle preferenze per il CIG
- Art. 15 - Conteggio delle preferenze per i Comitati dei Delegati
- Art. 16 - Verbale delle Operazioni di Scrutinio
- Art. 17 - Proclamazione degli Eletti
- Art. 18 - Norme Finali
- Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento elettorale stabilisce, ai sensi dello Statuto dell'Ente, le norme per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Comitati dei Delegati dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, istituito per l'erogazione del trattamento pensionistico in favore degli iscritti agli Ordini dei dottori Agronomi e

dottori Forestali, agli Ordini degli Attuari, alla **Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e agli Ordini dei Geologi.**

2. Il Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Ente è composto da un numero di membri elettivi, corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente, suddivisi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) dello Statuto per Collegi elettorali in corrispondenza di ciascuna delle categorie professionali aderenti all'Ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille; l'elezione avviene mediante votazione segreta.

3. Il Consiglio di Amministrazione, composto da un membro per ogni categoria, incrementato, per le categorie i cui iscritti all'Ente superino il numero di 10.000 (diecimila), di un ulteriore componente ogni 5.000 (cinquemila) iscritti, e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, è nominato dal Presidente dell'Ente su deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale sulla base della designazione effettuata dal Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, seguendo la graduatoria dei risultati delle elezioni secondo le previsioni dello Statuto e del presente regolamento.

4. Per ciascuna delle categorie professionali di cui all'art. 4 dello Statuto è costituito un Comitato dei Delegati, composto di tre membri eletti dagli iscritti appartenenti a ciascuno dei Collegi elettorali di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) dello Statuto.

Art. 2 - Elettorato Attivo e Passivo

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo, ovvero aventi diritto, gli iscritti all'Ente che effettuano o hanno effettuato il versamento del contributo soggettivo o che godono di pensione diretta; sono esclusi coloro che sono stati rimborsati del montante o che hanno optato per la ri-congiunzione passiva.

2. Sono titolari del diritto di elettorato passivo, ovvero candidabili, gli iscritti all'Ente che siano titolari del diritto di elettorato attivo secondo quanto disposto dal precedente comma, purché all'atto della candidatura abbiano almeno cinque anni di iscrizione all'Ente e dispongano del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Ente da non più di trenta giorni, siano appartenenti all'area di cui all'art. 1 comma 1 del d. lgs n. 103/96 e svolgano esclusivamente attività autonoma di libera professione e siano in possesso del requisito dell'onorabilità e di professionalità così come indicato dall'art. 14 dello Statuto dell'Ente, come individuato nel successivo art. 6, commi 3, 4, 5.

Limitatamente alle elezioni indette nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del DM 23 marzo 2018, la

condizione di eleggibilità relativa all'anzianità di iscrizione non si applica ai fisici.

Art. 3 - Convocazioni e Comunicazioni Elettorali

1. Il Presidente dell'Ente, entro il termine stabilito dal vigente Statuto, indice le elezioni per il rinnovo degli Organi dell'Ente, indicando le date in cui si svolgerà il primo e l'eventuale secondo turno di votazione. La seconda tornata elettorale deve essere collocata tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla conclusione della prima tornata. Contestualmente alla delibera di indizione delle elezioni, il Presidente convalida gli elenchi dei titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, costituiti dai nominativi degli iscritti di cui all'art. 2.

2. Il Presidente dell'Ente entro venti giorni dalla data in cui indice le elezioni ne dà comunicazione tramite lettera raccomandata e/o Posta elettronica Certificata (PEC) a tutti gli iscritti titolari di diritto di elettorato attivo, ai Presidenti degli organi esponentziali e ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali delle categorie professionali di cui all'art. 1, comma 1.

3. Nella convocazione elettorale devono essere indicati:

a. Il Collegio di appartenenza degli iscritti ed il relativo numero di candidati eleggibili per quanto attiene le votazioni sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Consiglio di Indirizzo Generale;

b. le regole e le modalità per l'esercizio del diritto di voto;

c. giorno ed ora di apertura e chiusura delle operazioni di voto per il primo e l'eventuale secondo turno di votazione;

d. il termine e le modalità per la presentazione delle candidature.

Art. 3bis - Seggio Elettorale

1. Il Seggio elettorale è insediato presso la sede dell'Ente ed è composto da otto membri, due per ciascuna delle categorie professionali interessate. Tra questi il Presidente dell'Ente nomina il presidente del Seggio. I componenti del Seggio elettorale che accettano la designazione non possono candidarsi.

2. Il Presidente dell'Ente, almeno sessanta giorni prima della indizione delle elezioni, richiede, per la costituzione del Seggio Elettorale, a ciascuno dei Presidenti degli enti esponentziali delle Categorie, di indicare, entro trenta giorni dalla richiesta, e per ciascuna categoria, una rosa di tre o più nominativi scelti tra gli iscritti all'Ente.

3. Il Presidente dell'Ente, contestualmente alla data di indizione delle elezioni, nomina il Seggio elettorale su indicazione del Consiglio di Indirizzo Generale, il quale

sceglie un **membro** effettivo e uno supplente per ogni categoria professionale tra la rosa di nomi indicati dai Presidenti degli enti esponentziali delle Categorie o **autonomamente** in caso di mancata risposta, e un membro effettivo e uno supplente per ogni categoria selezionati da un elenco di iscritti resisi disponibili in seguito ad apposito avviso o autonomamente in caso l'elenco sia privo di nominativi.

4. Il seggio elettorale verifica la regolarità delle candidature e comunica al Presidente l'esito di dette verifiche; allo stesso è affidato altresì lo svolgimento delle operazioni elettorali, la vigilanza sul regolare svolgimento delle stesse, la raccolta e la verifica delle preferenze espresse.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del notaio che sovrintenderà le operazioni di spoglio di cui al successivo art. 12.

Art. 4 - Predisposizione del Materiale Elettorale

1. Al fine di provvedere alle operazioni di voto, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva:

a. circolare illustrativa delle norme e delle procedure per l'elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione nonché dei componenti dei Comitati dei Delegati;

b. avviso di convocazione da inviare a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) a ciascun elettore con la indicazione delle date, del primo e dell'eventuale secondo turno di votazione e dell'orario del loro svolgimento;

c. modalità di presentazione delle candidature;

d. modalità e procedure per l'esercizio del diritto di voto e l'espressione delle relative preferenze alla luce di quanto stabilito dal successivo articolo

8.

Art. 5 - Collegi Elettorali

1. Per l'elezione degli Organi Statutari dell'Ente il corpo elettorale è suddiviso in Collegi, che, in osservanza dell'art. 6, comma 2, lett. a) dello Statuto dell'Ente, sono così individuati:

a) Collegio 1 - costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale dei dottori Agronomi e dottori Forestali;

b) Collegio 2 - costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale degli Attuari;

c) Collegio 3 - costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale dei Chimici e dei Fisici;

d) Collegio 4 - costituito dagli iscritti all'Ente, appartenenti alla categoria professionale dei Geolo-

gi.

2. Il numero dei candidati eleggibili per ogni Collegio e per ogni Organo statutario è determinato, sulla base dell'art. 6, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 103/96.

Art. 6 - Candidature individuali

1. Tutti gli iscritti di cui all'art. 2, comma 2, possono candidarsi alla elezione in uno solo degli Organi dell'Ente nel Collegio elettorale di appartenenza in ragione dell'attività professionale svolta, ad eccezione di coloro che:

a. svolgono attività di lavoro dipendente per enti o imprese pubbliche o private, a tempo determinato o indeterminato;

b. non sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità cui all'art. 14 dello Statuto dell'Ente, come individuati nei successivi commi 3, 4 e 5.

c. non hanno almeno cinque anni di iscrizione all'Ente.

Limitatamente alle elezioni indette nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del DM 23 marzo 2018, la condizione di eleggibilità relativa all'anzianità di iscrizione non si applica ai fisici.

2. Ciascun candidato deve presentare al Presidente dell'Ente la domanda di candidatura mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o Raccomandata con Avviso di Ricevimento da inviarsi agli indirizzi indicati nella Convocazione elettorale di cui all'art. 3 comma 3.

La domanda e la totalità degli allegati dovranno essere sottoscritti digitalmente in caso di candidatura presentata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recapito mediante Raccomandata con Avviso di ricevimento, la domanda e il documento di identità allegato dovranno essere sottoscritti dal candidato con firma autografa. La domanda di candidatura con la relativa documentazione dovrà pervenire all'Ente tassativamente entro il termine indicato all'art. 3, comma 3.

La **domanda** dovrà essere corredata dalla seguente **documentazione**:

a. certificato rilasciato dall'Ordine di appartenenza, che ne attesti:

- la regolare iscrizione;

- il non aver subito negli ultimi cinque anni la **sospensione dall'iscrizione dall'albo professionale quale conseguenza di un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo.**

b. autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l'**insussistenza** della condizione prevista dalla lett. a) del comma 1 del presente articolo, corre-

data dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

c. certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 14 dello Statuto dell'Ente come indicati ai successivi commi 3, 4 e 5;

d. documento di identità in corso di validità

3. Sono considerati requisiti di onorabilità:

a. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b. non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423 o della legge 31/05/65 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c. non essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumento di pagamento, ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel RD del 16/3/1942 n. 267, ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo;

d. non aver subito negli ultimi cinque anni la sospensione dall'iscrizione all'albo professionale quale conseguenza di un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo;

e. non essere inadempiente verso l'Ente per un debito liquido ed esigibile legalmente messo in mora ovvero per il quale vi sia stata notificazione dell'avviso nei modi di legge senza esito;

f. non avere in corso contenziosi con l'ente;

g. disporre del certificato di regolarità contributiva emesso dall'EPAP in data non antecedente a 30 (trenta) giorni dalla presentazione della candidatura.

4. Il requisito della professionalità richiesto per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e dei Comitati dei Delegati, si intende soddisfatto nel caso di iscritti che abbiano svolto per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi:

a. le funzioni di Presidente, Vicepresidente, **Tesoriere** e **Segretario**, presso i Consigli Nazionali e gli **Ordini territoriali** delle categorie interessate e la **Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici**.

In caso di categorie non dotate di Ordini territoriali, ma solo di **Ordine nazionale**, il requisito di professionalità si intende soddisfatto dallo svolgimento per un periodo

non inferiore a tre anni consecutivi anche delle sole funzioni consiliari;

b. in alternativa ai requisiti di cui al punto a), aver svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso istituzioni pubbliche o Enti privati aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso istituzioni pubbliche ovvero enti privati che non hanno attinenza con i predetti settori con un volume d'affari annuo non inferiore a cinquecento mila euro.

5. Il requisito della professionalità richiesto per i componenti del Consiglio di Amministrazione, si intende soddisfatto avendo svolto in precedenza alternativamente:

a. almeno un periodo non inferiore a tre anni consecutivi presso uno degli organi elettivi di EPAP.

b. almeno tre anni di attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, presso forme pensionistiche complementari o presso enti previdenziali.

Art. 6bis - Candidature per liste

1. Tutti coloro che hanno presentato la propria candidatura individuale con le modalità di cui al precedente art. 6, hanno facoltà di raggrupparsi in liste, secondo le modalità previste ai successivi paragrafi, al fine di condividere e manifestare un progetto comune di gestione dell'Ente.

2. Liste per il Consiglio di Amministrazione

a. Coloro che hanno presentato la propria candidatura individuale per il CdA, hanno facoltà di raggrupparsi in "liste unitarie e trasversali" tra almeno tre categorie professionali. In tal caso le liste devono contenere, in rapporto a ciascuna categoria professionale aderente alla lista, un numero di nominativi corrispondente a quello dei candidati da eleggere per ciascuna di esse.

b. Ciascuna delle "liste unitarie e trasversali" per l'elezione in CdA, dovrà indicare un capolista scelto tra i candidati stessi e dovrà essere identificata (anche sulla scheda elettorale) da un nome o da un motto distintivo rispetto al nome o motto di altre liste eventualmente già depositate.

3. Liste per il Consiglio di Indirizzo Generale

a. Coloro che hanno presentato la propria candidatura individuale per il CIG, hanno facoltà di raggrupparsi in "liste di apparentamento" che ricomprendano una pluralità di candidati appartenenti al medesimo collegio elettorale nel numero massimo di nominativi pari al numero di eleggibili nell'ambito della propria categoria.

b. Ogni lista di candidati "apparentati" al CIG deve indicare un capolista scelto tra i candidati stessi e dovrà essere identificata (anche sulla scheda elettorale)

da un nome o da un motto distintivo rispetto al nome o motto di altre liste. Il nome o motto di una "lista di apparentamento" del CIG potrà corrispondere con quello di una lista del CdA o del CdD, previa sottoscrizione congiunta dei rispettivi capolista di apposito modulo di accettazione.

4. Candidature per i Comitati dei Delegati

Coloro che hanno presentato la propria candidatura individuale per i Comitati dei Delegati, hanno facoltà di raggrupparsi in "liste di apparentamento" con le medesime regole e modalità di cui al precedente comma 3, ad eccezione della previsione di cui alla lettera b del medesimo comma.

5. Regole generali per le candidature per liste

a. I capolista, dovranno recapitare all'Ente, entro i medesimi termini di cui all'art. 3 c. 3 lettera d, le liste di appartenenza, debitamente sottoscritte in originale da ciascun candidato aderente, con allegate le copie dei documenti di identità di ognuno.

Il documento sottoscritto dovrà contenere la delega al capolista di ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura elettorale e a svolgere ogni attività nell'interesse dei candidati della lista.

b. Nel caso in cui, successivamente al deposito delle "liste", emerga una possibile confusione rispetto a nomi o a motti di altre "liste", ai fini della validità delle candidature, il Presidente dell'Ente chiederà al capolista della seconda lista presentata in ordine cronologico di modificare congruamente detto nome / motto.

c. La presentazione in diversi organi e Collegi elettorali, di "liste" identificate con il medesimo nome o motto deve avvenire mediante allegazione ad ogni lista presentata, di dichiarazione di accettazione firmata da tutti i capolista delle liste omonime.

d. Ogni candidatura individuale può essere presentata in una sola lista di raggruppamento o apparentamento.

Art. 6ter - Accettazione delle candidature, manifesto elettorale

1. Il Presidente dell'Ente, verificata la regolarità delle candidature individuali e per liste attraverso il Seggio elettorale, ne dà comunicazione entro sette giorni lavorativi tramite telegramma o Posta Elettronica Certificata (PEC), ai candidati e ai capolista.

Il Presidente dell'Ente redige, per ciascuno degli organi collegiali, il relativo manifesto elettorale contenente le liste ammesse, riportanti il nome o il motto depositato, il capolista designato seguito dai candidati in ordine alfabetico, e l'elenco in ordine alfabetico dei singoli candidati non raggruppati in liste.

Il manifesto contiene per tutte le candidature presentate e riconosciute regolari, il loro numero d'ordine, il

nominativo delle liste e dei candidati con le rispettive date di nascita, l'Ordine di appartenenza e il numero d'iscrizione all'Ente.

2. Le candidature non presentate nel rispetto dei precedenti articoli non sono ammesse. La non ammissione di una candidatura singola non inficia l'ammissibilità della lista a cui lo stesso appartiene.

3. Il Presidente dell'Ente, entro il quindicesimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto, trasmette il manifesto al Seggio elettorale.

Art. 7 - Modalità per la espressione del Voto

1. Le elezioni si svolgono a suffragio diretto nell'ambito di ciascun Collegio elettorale, mediante votazione a scrutinio segreto e senza ammissione di delega.

2. Ciascun elettore esprime il voto solo per via telematica.

3. L'elettore può esprimere la propria preferenza a favore di una delle liste di cui al precedente art. 6bis, manifestando in tal modo il proprio consenso verso il progetto di consiliatura rappresentato da tale lista e nel contempo determina l'attribuzione della propria preferenza a ciascun candidato presente nella lista appartenente alla propria categoria professionale. I voti così espressi sono efficaci per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire dei premi di maggioranza di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15.

4. In alternativa l'elettore può esprimere la/le propria/e preferenza/e, per un numero massimo pari ai candidati eleggibili per ogni organo e per la propria categoria professionale, avvalendosi degli appositi spazi previsti nella scheda elettorale.

I voti così espressi non sono efficaci per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire dei premi di maggioranza di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15.

Art. 8 - Schede elettorali CIG e CdD

1. Le schede elettorali per il CIG e i CdD devono riportare le "liste di apparentamento" ammesse, con il nome o il motto depositato, elencando nominativamente il capolista designato seguito da tutti i relativi candidati in ordine alfabetico, in numero non superiore a quello dei candidati eleggibili per ciascun Collegio elettorale, oltre l'elenco in ordine alfabetico dei candidati non raggruppati in liste.

2. L'elettore può barrare con una X la casella relativa alla lista prescelta senza indicare alcuna preferenza nominativa né all'interno né all'esterno della lista votata. In tal modo l'elettore attribuisce le proprie preferenze a ciascuno dei candidati inseriti nella lista votata. I voti così espressi sono efficaci per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire dei premi di maggioranza di cui ai successivi articoli 14 e 15.

3. In alternativa, l'elettore ha facoltà di esprimere una o più preferenze nominative a singoli candidati da esso scelti, siano essi inseriti in una "lista di apparentamento" o meno. Le preferenze individuali così espresse non potranno superare il numero di candidati eleggibili nell'ambito della propria categoria professionale.

4. Le preferenze così formulate sono attribuite al singolo candidato sia che esso sia inserito in una lista, sia che esso risulti estraneo, ma non sono efficaci per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire dei premi di maggioranza di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Art. 9 - Schede elettorali CdA

1. Le schede elettorali per il CdA devono riportare le "liste unitarie e trasversali" ammesse, con il nome o il motto depositato, elencando il capolista e nominativamente, suddivisi per ogni categoria, i relativi candidati in ordine alfabetico, in numero corrispondente a quello dei candidati eleggibili per ciascun Collegio elettorale, oltre l'elenco in ordine alfabetico dei candidati non raggruppati in liste.

2. L'elettore può barrare con una X la casella relativa alla lista prescelta senza indicare alcuna preferenza nominativa né all'interno né all'esterno della lista votata. In tal modo l'elettore attribuisce le proprie preferenze a ciascuno dei candidati della propria categoria professionale inseriti nella lista votata. I voti così espressi sono efficaci per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire dei premi di maggioranza di cui al successivo articolo 13.

3. In alternativa, l'elettore ha facoltà di esprimere una o più preferenze nominative a singoli candidati della propria categoria da esso scelti, siano essi inseriti in una "lista unitaria e trasversale" o meno. Le preferenze individuali così espresse non potranno superare il numero di candidati eleggibili nell'ambito della propria categoria professionale.

4. Le preferenze così formulate saranno attribuite al singolo candidato sia che esso sia inserito in una lista, sia che esso risulti estraneo ma non sono efficaci per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire del premio di maggioranza di cui al successivo articolo 13.

Art. 10 - Modalità del Voto per Via Telematica

1. Tutti gli aventi diritto riceveranno una password, monouso, con la quale poter votare per via telematica accedendo da qualsiasi postazione connessa alla rete internet, alla piattaforma informatica di votazione da cui esprimere il proprio voto seguendo le istruzioni presenti sulla schermata. Tale modalità di voto sarà attiva sino alle ore dodici del giorno fissato ai sensi dell'art. 3 c. 3 lettera c).

Art. 11 - Validità del Voto e delle Elezioni

1. Sia per il Consiglio di Indirizzo Generale sia per il Consiglio di Amministrazione e per i Comitati dei Delega-

ti, le elezioni saranno valide al primo turno qualora abbia partecipato al voto un numero di aventi diritto per ciascun Collegio pari al numero stabilito nello Statuto. Nel caso che in uno o più Collegi il quorum, stabilito dallo Statuto, non sia raggiunto, si procede, limitatamente al Collegio interessato, alla seconda tornata elettorale, risultando in tal caso valida la elezione qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 12 - Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
2. Le operazioni di scrutinio avvengono a cura del Seggio elettorale, nei locali allo stesso destinati.
3. Il Presidente del Seggio accerta il raggiungimento del quorum così come previsto dall'art. 11 del presente regolamento mediante l'acquisizione del dato di affluenza al voto per singola categoria risultante dal sistema telematico;
4. Qualora il quorum non sia stato raggiunto in uno o più dei Collegi costituiti, egli ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Ente, il quale a sua volta informa gli iscritti dell'attivazione della seconda tornata elettorale.
5. Qualora il quorum sia stato raggiunto per tutte le categorie, il Presidente del Seggio, alle ore 16,00 del giorno di chiusura delle operazioni di voto, da inizio in seduta pubblica e in presenza di un notaio, alle operazioni di scrutinio procedendo con lo spoglio dei voti telematici mediante consultazione dei tabulati forniti dal software di votazione con immediata lettura da parte del Presidente del Seggio del totale dei voti per ciascun candidato e per ciascuna lista.

6. Durante le operazioni di scrutinio i componenti del Seggio elettorale possono assentarsi momentaneamente, purché alle operazioni siano sempre presenti almeno quattro membri.

Art. 13 - Conteggio delle preferenze per il CdA

1. Il voto espresso a favore di ciascuna "lista unitaria e trasversale" attribuisce una preferenza a ciascun candidato della propria categoria professionale inserito nella lista votata, quello nominalmente espresso ai sensi del precedente art. 9 è attribuito al singolo candidato ma non è efficace per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire del premio di maggioranza di cui al successivo comma.
2. Il conteggio dei voti attribuiti ad ogni lista dai votanti di tutte le categorie, determina la lista più votata. Le preferenze espresse per il tramite del voto alla lista che risulti complessivamente maggiormente votata, fruiscono di un premio di maggioranza del 30% (trenta per cento) con arrotondamento all'unità inferiore.
3. Alle preferenze espresse per il tramite del voto alle "liste unitarie e trasversali" si sommano ulteriori

eventuali preferenze nominalmente espresse dagli elettori.

4. Risulteranno eletti i candidati che - nella propria categoria professionale - avranno ottenuto il maggior numero di preferenze sommando le preferenze ottenute per il tramite delle "liste unitarie e trasversali" (adeguatamente rivalutati per la lista maggioritaria come al precedente comma 2) e quelle nominativamente espresse.

Art. 14 - Conteggio delle preferenze per il CIG

1. Il voto espresso a favore di ciascuna "lista di apparentamento" attribuisce una preferenza a ciascun candidato inserito nella lista votata, quello nominalmente espresso ai sensi del precedente art. 8 è attribuito al singolo candidato ma non è efficace per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire del premio di maggioranza di cui al successivo comma.

2. Il conteggio dei voti attribuiti ad ogni lista determina la lista più votata. Le preferenze espresse per il tramite del voto alla lista che risulti complessivamente maggiormente votata, fruiscono di un premio di maggioranza del 30% con arrotondamento all'unità inferiore.

3. Alle preferenze espresse per il tramite del voto alle "liste di apparentamento" si sommano ulteriori eventuali preferenze nominalmente espresse dagli elettori.

4. Risulteranno eletti i candidati che - nella propria categoria professionale - avranno ottenuto il maggior numero di preferenze sommando le preferenze ottenute per il tramite delle "liste di apparentamento" (adeguatamente rivalutati per la lista maggioritaria come al precedente comma 2) e quelle nominativamente espresse.

Art. 15 - Conteggio delle preferenze per i Comitati dei Delegati

1. Il voto espresso a favore di ciascuna "lista di apparentamento" attribuisce una preferenza a ciascun candidato inserito nella lista votata, quello nominalmente espresso ai sensi del precedente art. 8 è attribuito al singolo candidato ma non è efficace per l'attribuzione dei voti di lista al fine di fruire del premio di maggioranza di cui al successivo comma.

2. Il conteggio dei voti attribuiti ad ogni lista determina la lista più votata. Le preferenze espresse per il tramite del voto alla lista che risulti complessivamente maggiormente votata, fruiscono di un premio di maggioranza del 30% con arrotondamento all'unità inferiore.

3. Alle preferenze espresse per il tramite del voto alle "liste di apparentamento" si sommano ulteriori eventuali preferenze nominalmente espresse dagli elettori.

4. Risulteranno eletti i candidati che - nella propria categoria professionale - avranno ottenuto il maggior numero di preferenze sommando le preferenze ottenute per il tramite delle "liste di apparentamento" (adeguatamente rivalutati

per la lista maggioritaria come al precedente comma 2) e quelle nominativamente espresse.

Art. 16 - Verbale delle Operazioni di Scrutinio

1. Dopo l'ultimazione dello scrutinio, il Presidente del Seggio elettorale chiude il verbale delle operazioni, redigendo e sottoscrivendo due copie dello stesso, su un modello predisposto dall'Ente.

2. Le due copie del verbale devono essere sottoscritte, in ciascun foglio, da tutti i componenti del seggio elettorale. Una copia deve essere inserita nella busta contenente il supporto informatico non modificabile su cui sono stati trasferiti i tabulati elettorali relativi alle preferenze espresse, vidimato dal notaio.

3. Al Presidente dell'Ente andrà trasmesso il plico sigillato per la relativa archiviazione e la seconda copia del verbale.

4. I verbali e il plico con il supporto informatico non modificabile certificato dal notaio vanno conservate per dieci anni.

Art. 17 - Proclamazione degli Eletti

1. Il Presidente dell'Ente, dopo aver verificato la regolarità della documentazione trasmessa:

a. proclama gli eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale;

b. redige la graduatoria dei votati nel Consiglio di Amministrazione;

c. proclama gli eletti nei Comitati dei Delegati;

d. forma la graduatoria dei votati ai fini del successivo comma 5 secondo il numero di voti riportati per ciascun Collegio elettorale.

2. In caso di parità di voti all'interno di ciascun Collegio, viene proclamato eletto o designato l'iscritto con maggior anzianità d'iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il maggiore in età.

3. Per quanto riguarda il Consiglio di Indirizzo Generale e ciascuno dei Comitati dei Delegati sono proclamati eletti, nel numero previsto per ciascun Collegio e per ciascuno degli organi elettivi, gli iscritti che nell'ambito di ciascun Collegio elettorale, abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze e siano inseriti nell'elenco dei candidati di cui all'art. 5, e sempre che confermino l'accettazione dell'incarico.

4. Entro quindici giorni dalla proclamazione, gli eletti che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5, comma 4, dello Statuto devono optare per una delle cariche.

5. Ai fini della sostituzione dei componenti eletti ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 12, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si applica la priorità

risultante dalla collocazione nella graduatoria dei candidati votati, disposta secondo il numero dei voti riportati ai sensi del comma 1.

Art. 18 - Norme Finali


1. Ogni iscritto può proporre ricorso avverso la regolarità delle operazioni elettorali al Giudice Ordinario del Foro di Roma."

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore diciassette e trentadue minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia del quale ho dato lettura al comparente il quale lo dichiara conforme alla sua volontà ed a conferma lo sottoscrive unitamente a me Notaio essendo le ore diciassette e trentacinque minuti.

Atto scritto su 71 (settantuno) facciate fin qui di 18 (diciotto) fogli.

Firmato in originale: Egidio Grasso, Daniela Cupini



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA
PER USO CONSENTITO

CONSTA DI N° 10 (colleci) FOGLI.

ROMA, 22 ottobre 2019

Daniela Cipriani

